



Storia e tecnica delle costituzioni e delle codificazioni contemporanee

a.a. 2020/2021

Corso di Laurea Magistrale in GIURISPRUDENZA

Lezione 10

FEDERICA FURFARO

federica.furfaro@edu.unige.it

I CODICI NAPOLEONICI

- **Code civil 1804**
- *Code de procédure civile* 1806
- *Code de commerce* 1807
- *Code d'instruction criminelle* 1808
- *Code pénal* 1810

Verso il *Code civil*

1800: Congiuntura favorevole:

Napole primo console: situazione politica in via di stabilizzazione

Ritorno dei giuristi di antico regime

Assemblee sempre più docili, cessano le dispute ideologiche

Napoleone nomina la **commissione “Portalis”** (a capo Portalis; Tronchet, Bigot de Préameneau, Malleville)

1801: si arriva al progetto completo

Discorso preliminare di Portalis:


la codificazione non era possibile in antico regime

(“la Francia era una società di società”);

né durante la Rivoluzione

(le leggi erano “ostili, parziali, eversive”).

“Oggi la Francia respira”.



IL *CODE CIVIL*

- 1801: il progetto definitivo è stampato e trasmesso alla **Corte di Cassazione** e a vari **tribunali**, che redigono **osservazioni**
- Progetto e osservazioni passano al **Consiglio di stato**, presieduto da Napoleone: discussione articolo per articolo
- Via via gli articoli passano al **Tribunato**, che li discute ed emette un voto di adozione o di rigetto
- Infine, presentazione del testo al **Corpo legislativo**

Legge 21 marzo 1804, art. 7

(trad it. legge 16 gennaio 1806, art. 3)

“A datare dal giorno in cui il **Codice Napoleone** sarà posto in attività, le leggi romane, le ordinanze, consuetudini generali o locali, gli statuti o regolamenti cesseranno di avere forza di legge generale o particolare nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nel Codice Napoleone”

è il primo codice europeo a fare **tabula rasa** delle tradizionali fonti del diritto a favore della legge dello stato

IL *CODE CIVIL* (1804)

È il codice civile attualmente in vigore in Francia

Struttura in 3 libri,
preceduti da un
Titolo preliminare

(Della pubblicazione, degli effetti e dell'applicazione delle leggi in generale)

1. Le **persone**
2. I **beni** e le modificazioni della **proprietà**
3. I differenti modi con cui si **acquista la proprietà**

IL *CODE CIVIL* (1804)

LIBRO I - LE PERSONE

Stato civile e relativo registro

Diritto di famiglia:

- matrimonio (laicizzazione e formalismo)
- funzione preminente del marito (art. 213: “il marito deve protezione alla moglie ed essa obbedienza al marito”)
- divorzio: confermato, ma ammesso in modo meno ampio rispetto al diritto intermedio (per consenso comune unito a prova testimoniale e per cause specifiche ammesse)

Filiazione, adozione, *puissance paternelle* (≈ *patria potestas*)

Alcune conseguenze sulla regolamentazione della vita familiare si ritrovano poi nel Libro III:

- successione (compromesso tra diritto romano e diritto consuetudinario francese)
- regime patrimoniale del matrimonio: comunione come regime legale; ammesse poi otto comunioni convenzionali, il regime dotale e regime di separazione. Divieto di riferirsi convenzionalmente a “leggi, statuti e consuetudini” precedenti.

L'applicazione del diritto di famiglia napoleonico in Italia

- Resistenze al matrimonio civile
- Resistenze all'introduzione del divorzio
- Rapporti patrimoniali tra coniugi: le resistenze al regime di comunione e la preferenza di quello dotale
- Successioni: tentativi di eludere il principio di uguaglianza tra i figli

IL *CODE CIVIL* (1804)

LIBRO II - I BENI, E LE DIFFERENTI MODIFICAZIONI DELLA PROPRIETÀ

Code civil è “codice della **proprietà borghese**”: diritto di proprietà **pieno e assoluto**

art.544: “La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta, purché non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti”.

Godere: *usus fructus*

Disporre: la libertà prevista nell’art. 537: “I privati hanno la libera disponibilità dei beni che gli appartengono, con le modificazioni stabilite dalla legge”

Codice civile italiano - 1942, art. 832: “Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico”.

Costituzione della Repubblica italiana, art. 42: «..La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. ...»